

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2903)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 marzo 1968 (V. Stampato n. 4949)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 marzo 1968*

---

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali riconosciuti idonei dall'Amministrazione finanziaria, è stabilito in lire 2.000 per ettanidro.

**Art. 2.**

Gli alcoli denaturati di cui al precedente articolo, impiegati in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sono esonerati dal pagamento del diritto erariale speciale stabilito dallo stesso articolo, se alla fine del ciclo produttivo non risultino presenti nel prodotto finito. Si considerano privi di alcole i prodotti finiti contenenti non più del 2 per cento di alcole.

Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto finito, è dovuto il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo.

L'Amministrazione finanziaria può consentire la distruzione, in esenzione dal diritto erariale speciale, degli alcoli, sempre che detti alcoli non possano essere più reimpiegati nei processi industriali di cui sopra.

La distruzione deve essere effettuata sotto vigilanza del personale dell'Amministrazione finanziaria che dovrà redigere apposito verbale.

Sulle deficienze degli stessi alcoli denaturati, esclusi le perdite di lavorazione riconosciute dall'Amministrazione finanziaria ed il calo naturale di giacenza ammesso a termini del primo comma del successivo articolo 3, è dovuto il pagamento dei tributi stabiliti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo indipendentemente dall'applicazione

delle sanzioni previste dal successivo articolo 11.

Gli alcoli ammessi a godere del beneficio fiscale di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere avviati allo stabilimento di impiego con bolletta di cauzione.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della presentazione della cauzione, dovuta per il trasporto di detti alcoli denaturati, le ditte di notoria solidità con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Gli alcoli previsti nel precedente articolo, contenuti nei prodotti finiti esportati all'estero, sono ammessi alla restituzione del diritto erariale speciale di cui all'articolo stesso limitatamente al quantitativo eccedente la percentuale del 2 per cento.

### Art. 3.

Sulle deficienze riscontrate negli inventari degli alcoli denaturati o non, di cui all'articolo 1, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali e in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua del 5 per cento in volume anidro.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione riscontrata all'arrivo degli alcoli di cui al precedente comma è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, sempre che la deficienza sia contenuta nella misura del 2 per cento in volume anidro.

Se le deficienze di cui ai commi precedenti superano i limiti in essi stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento annuo, sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale sulla quantità eccedente dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

Se le deficienze superano gli stessi limiti in misura eccedente il 2 per cento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11, su tutta la quantità mancante sono dovuti l'imposta di

fabbricazione ed il diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

#### Art. 4.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dallo estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 2, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detti alcoli sono soggetti sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito al pagamento del diritto erariale speciale di lire 2.000 per ettanidro.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire della agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale di lire 6.000 per ettanidro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

#### Art. 5.

Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantità superiore a litri 30 è soggetto a bolletta di legittimazione.

Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantità superiore a litri 100 è soggetto a denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed è sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza.

Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.

## Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 è modificato come segue:

« La rettificazione e la trasformazione degli spiriti per i quali siano stati pagati la imposta di fabbricazione e il relativo diritto erariale normale sono esenti dal pagamento di tali tributi ».

## Art. 7.

Qualora gli alcoli indicati all'articolo 1 siano impiegati, previo pagamento del diritto erariale speciale di cui allo stesso articolo, in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sull'eventuale quantitativo di alcole recuperato alla fine del ciclo produttivo e riutilizzabile nello stesso stabilimento, anche previa ridistillazione, non è dovuto il diritto erariale speciale anche nel caso in cui sia necessaria la totale o parziale ridenaturazione.

## Art. 8.

Le cauzioni, a garanzia del pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti nonché dei diritti erariali, possono essere prestate, oltre che nei modi stabiliti dall'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, anche mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione, dovuta per il deposito di alcoli denaturati o non, le ditte di notoria solidità, purchè queste si impegnino, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio delle fabbriche e dei depositi suddetti.

## Art. 9.

I liquori e le acquaviti imbottigliati in recipienti fino a 4 centilitri idrati devono essere muniti, a cura ed a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato. Il prezzo di detto contrassegno è stabilito in lire 5.

I liquori e le acquaviti posti come sopra in regola non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.

Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionati con acqua gassata (semplice o di soda) sono soggetti all'applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi.

Il fabbricante e l'importatore sono esonerati dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato ai recipienti contenenti i prodotti di cui al precedente terzo comma in quantità non superiore a 10 centilitri, sempre che il contenuto di alcole non superi l'11 per cento in volume.

Per i recipienti di cui al primo e terzo comma del presente articolo è ammessa una tolleranza del 6 per cento in più o in meno rispetto al contenuto idrato indicato nell'etichetta.

Con decreto del Ministro delle finanze d'intesa con quello dell'industria e commercio saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione del contrassegno di Stato indicato al primo comma e saranno fissati i termini per lo smaltimento dei recipienti non in regola con le disposizioni di cui al presente articolo.

## Art. 10.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, debbono tenere distinti registri di carico e scarico, rilasciati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, per il deposito degli spiriti puri, delle essenze e delle acquaviti e dei me-

desimi prodotti trasformati ottenuti dalle singole lavorazioni dichiarate.

I fabbricanti sono tenuti a consegnare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione i registri di cui al precedente comma, compresi quelli prescritti per i depositi di spirito libero da imposta dalle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si esauriscono ed in ogni caso alla fine dell'anno finanziario, dopo averne effettuato la chiusura contabile tenendo conto anche delle quantità dei prodotti deficienti per cali e dispersioni.

#### Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni previste dal quarto comma del precedente articolo 3 è punito con l'ammenda:

*a)* non inferiore della metà nè maggiore del triplo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto, per le deficienze riscontrate nella verifica dei magazzini di fabbrica, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata;

*b)* non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto per le deficienze riscontrate allo arrivo degli alcoli trasportati con bolletta di cauzione.

#### Art. 12.

Chiunque trasporta gli alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato, in quantità superiore a litri 30, senza bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente o detiene in deposito gli alcoli stessi in quantità superiore a 100 litri, senza aver effettuato la denuncia di cui al precedente articolo 5, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

## Art. 13.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e gli esercenti depositi di spiriti liberi da imposta, che non tengono o tengono irregolarmente o si rifiutano di presentare i registri di cui al precedente articolo 10, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente l'esistenza accertata di una deficienza di prodotto rispetto alle rimanenze contabili non superiore allo 0,5 per cento per gli spiriti puri per le essenze e per le acquaviti, all'1 per cento per gli spiriti puri e le acquaviti trasformati a freddo ed all'1,5 per cento per gli spiriti puri trasformati a caldo, assunti in carico sui relativi registri fiscali nel periodo di tempo decorrente dall'inizio dell'anno finanziario o dell'ultima verifica effettuata dopo tale data. Si considerano facenti parte del carico anche le rimanenze di prodotto riscontrato all'inizio dell'anno finanziario od alla data dell'ultima verifica.

## Art. 14.

Il fabbricante che prepara i prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, in quantità superiore o qualità diversa da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro di cui all'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, od omette di presentare la dichiarazione stessa è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

## Art. 15.

Chiunque detiene i recipienti previsti dal precedente articolo 9 dopo i termini stabiliti con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, in condizioni diverse da quelle prescritte, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.



## Art. 16.

Chiunque commette le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze che sarà emanato ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9, è punito con l'ammenda da lire cinquanta-mila a lire trecentomila.

Per ogni altra infrazione da chiunque commessa alle norme della presente legge non espressamente prevista si applica la pena di cui al precedente comma.

## Art. 17.

La multa, l'ammenda e la pena pecuniaria stabilite dalle vigenti disposizioni emanate in data anteriore al 31 dicembre 1955 in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti entro limiti minimi e massimi oppure in misura fissa sono decuplicate.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per la multa, per l'ammenda e per la pena pecuniaria fissate in misura proporzionale.

## Art. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui, col decreto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 9, verranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato, il prezzo dei contrassegni stessi dovrà essere corrisposto in base a dichiarazione di lavoro da presentarsi al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione.

Nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma dovranno essere indicati:

a) le generalità del fabbricante o di chi in sua assenza lo rappresenta nonchè l'ubicazione dell'opificio;

b) i periodi di lavorazione da effettuarsi nel mese solare;

c) la quantità e la qualità dei prodotti da imbottigliare;

d) il numero dei recipienti da confezionare;

e) la somma complessiva dovuta quale prezzo dei contrassegni di Stato in rapporto al numero dei recipienti indicati alla precedente lettera d).

La dichiarazione di lavorazione di cui ai precedenti commi deve essere corredata dalla quietanza della competente Sezione di tesoreria provinciale o dalla ricevuta del versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale a comprova del versamento della somma indicata alla lettera e) del precedente secondo comma.

I versamenti previsti nel presente articolo debbono affluire su apposito capitolo di entrata.

Il fabbricante che omette o presenta in ritardo o inesattamente la dichiarazione prevista dal presente articolo, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Qualora risulti accertata la mancata corresponsione del prezzo del contrassegno di Stato di cui al primo comma, il fabbricante è punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.